



3. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale (RA), redatto per la valutazione ambientale strategica della variante generale al PRG di Saltara ha descritto i contenuti del piano in relazione a 15 macro-obiettivi specifici di sostenibilità ambientale volti alla tutela, conservazione e riqualificazione delle componenti ambientali individuate e alla mitigazione delle pressioni antropiche. E' stato analizzato lo stato dell'ambiente e gli effetti del piano sullo stesso attraverso l'individuazione di 11 componenti ambientali (biodiversità, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, atmosfera e traffico, clima acustico, patrimonio culturale, paesaggio, rifiuti, socioeconomia, energia).

Dopo aver esaminato in modo esauriente tutti gli aspetti ambientali e le criticità emerse in assenza di attuazione del PRG, il RA ha effettuato una valutazione dei possibili effetti (positivi o negativi) delle diverse azioni del piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Infine sono state definite le misure previste per il monitoraggio e il controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto.

Durante la fase di istruttoria sono emerse alcune contraddizioni e lacune tra il RA e i documenti di attuazione del piano (NTA, tavole di progetto ecc.) che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici del P.R.G.; infatti da una lettura incrociata tra le azioni ambientali contenute nel RA e le NTA del PRG si è riscontrata, in diversi casi, la mancata corrispondenza tra azione e norme di attuazione che ha determinato una insufficiente integrazione ambientale nel piano.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione Comunale dovrà adeguarsi ai seguenti rilievi, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente:

A) Biodiversità

1) In merito al tema della biodiversità la relazione botanico-vegetazionale ha approfondito gli aspetti conoscitivi e normativi inerenti la salvaguardia e il potenziamento della vegetazione naturale. Si è riscontrato che le norme tecniche di attuazione del piano non hanno recepito le indicazioni contenute nella relazione botanico-vegetazionale, pertanto si richiede di integrarle all'interno delle NTA, considerando anche l'abaco delle specie vegetali per la realizzazione delle aree verdi, così come ribadito a pag 265 del RA;

2) la carta della rete ecologica "Tav. B-03" dovrà essere rivista al fine di tradurla in uno strumento operativo di progetto. Dovranno essere individuati anche gli ambiti di intervento di riqualificazione ambientale degli habitat naturali e delle specie animali previsti come azioni della rete ecologica per mitigare gli effetti di frammentazione degli habitat causata dall'urbanizzazione, dalle principali



infrastrutture viarie e dagli elettrodotti esistenti e programmati. Altresì dovranno essere contemplati gli interventi proposti nelle Schede tecniche fluviali e le azioni volte alla tutela e ripristino della biodiversità. Per una lettura operativa della carta di rete ecologica dovranno essere elaborate specifiche norme di gestione che consentano di attuare gli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale proposti.

3) quanto indicato all'art.2 , punto 3, delle NTA relativamente al rapporto con le zone Z.P.S. e S.I.C., non risulta conforme alla normativa vigente. Dovrà essere modificato in base alla L.R. 6/2007 e secondo quanto indicato al punto 4 del Decreto N. 3/VAA_08 del 13/01/2009 emesso dal Dirigente della PF Valutazione ed Autorizzazioni ambientali della Regione Marche, relativo alla Valutazione di Incidenza.

4) inserire nell'art.2 delle NTA un capitolo dedicato al rapporto tra il piano con il vincolo idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, e la legge forestale regionale, di cui alla L.R. 23/02/2005 n. 6.

Si invita l'Amministrazione Comunale a verificare il valore prescrittivo dell'azione g.4 del RA, che esclude l'edificazione dalle aree soggette a vincolo idrogeologico ed eventualmente recepire i relativi contenuti nelle NTA.

Si fa rilevare, inoltre, che la tutela delle specie protette di cui all'art.20 della L.R. 23/02/2005 n. 6 è valida nelle zone agricole E. Nelle altre zonizzazioni urbanistiche, fino all'adozione del Regolamento del verde urbano e degli orti, rimane in vigore la LR n.7/1985 e smi , "disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana", come previsto dall'art. 34 della L.R.6/2005

5) integrare l'art. 67 comma 5) delle NTA con il riferimento all'art. 21 "autorizzazione all'abbattimento" della L.R. 6/05 e alla L.R. n.7/1985 e smi.

6) al fine di rendere efficaci gli interventi di mitigazione degli impatti causati da nuovi insediamenti è importante introdurre una norma che consenta al Comune di cautelarsi stabilendo un termine di realizzazione delle opere di piantumazione del verde antecedente alla realizzazione o ultimazione degli interventi edilizi, nonché di idonee garanzie per l'attecchimento delle essenze vegetali messe a dimora, secondo quanto previsto dagli indirizzi del PTC;

7) inserire nell'art. 47 delle NTA una norma per mitigare lo sfruttamento dei terreni agricoli a ridosso dei boschi, con la conseguente scomparsa del mantello di vegetazione arbustiva che costituisce una protezione per la cenosi forestale e l'ingresso di specie alloctone. Si suggerisce di prevedere nei limiti dei terreni agricoli opportune fasce di rispetto di almeno 1.50 metri misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi che dovrà essere



mantenuta inerbita, come riportato all'art. 28, " Fasce di rispetto per le arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali e calanchi" del Regolamento Provinciale di Polizia Rurale.

8) migliorare l'attuazione delle misure di salvaguardia degli ambienti agricoli attraverso:

a) un'integrazione dell'art. 49 comma 3 lettera f) e dell'art. 50 comma 3 lettera b) così come segue: "miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio degli alberi, nel rispetto della normativa vigente (D.G.R. 2585/01 "Taglio del bosco" e L.R. 23/02/2005 n. 6 "Legge forestale")

b) una correzione dell'art.50 comma 5 lett. b) in quanto si è evidenziato un errore formale riguardante il riferimento ad un comma 3 punto c) inesistente. Considerato che manca tale comma risulta impossibile valutarlo correttamente.

9) integrare l'art.31 delle NTA al fine di contemplare l'azione b3) del RA, riguardante la "tutela delle aree oleicole" per la produzione del DOP di Cartoceto e individuare le azioni volte a tutelare tali ambiti.

10) in riferimento alle aree agricole si richiede il recepimento della proposta di zonizzazione e i relativi indirizzi di gestione contenuti nella relazione botanico-vegetazionale, così come suggerito nella scheda tematica n.8, a pag. 267 del RA. Per quanto riguarda la zona E3, proposta nella relazione botanico-vegetazionale si richiede di aggiornare la tavola di zonizzazione ZU e di provvedere ad aggiornare le NTA proponendo una specifica gestione compatibile con la normativa vigente di Rete Natura 2000, in particolare con la DGR n. 1471 del 28/10/08 e il D.M. 17/10/2008.

11) come ribadito al precedente punto 2, mancano i criteri di gestione lungo i corsi d'acqua e i relativi interventi, così come proposti nelle schede tecniche della rapporto ambientale, volti all'ampliamento delle fasce ripariali e alla rinaturalizzazione degli alvei. Tali interventi dovranno essere individuati nella Tavola "B-03" di progetto della Rete Ecologica e dovranno essere associati a specifiche norme di gestione.

12) integrare l'art.4 delle NTA, "zone sottoposte a piano attuativo", al fine di includere l'azione g.14 prevista nel RA inerente il sostegno del deflusso minimo vitale (d.m.v.), previa verifica della sostenibilità idraulica, da eseguire in fase di progetto del P.A., per l'immissione, anche parziale, delle acque meteoriche opportunamente trattate.

13) ai fini della tutela e valorizzazione naturalistica dell'ambito fluviale del Metauro, si suggeriscono i seguenti interventi:

a) installazione degli sbarramenti per diminuire l'accesso al fiume da parte di mezzi motorizzati;



b) rilevare, nella carta ecologica, la presenza di eventuali opere idrauliche (briglie, dighe,...) lungo il fiume Metauro, al fine di proporre misure di conservazione finalizzate, alla risalita delle specie ittiche (vedi anche Carta ittica provinciale - stazione Metauro 04 – Saltara)

14) la carta della vegetazione “Tav B-01” , relativamente alle formazioni seminaturali tutelate dalla L.R. 6/05, non contempla i filari appartenenti alle specie tutelate ai sensi dell’art. 20 né gli alberi monumentali di cui all’art. 27 della LR 6/05 che sono soggetti a specifica tutela da parte dei Comuni, come anche rilevato nel parere corpo forestale rilasciato con prot n.11193 del 19/11/08. Tali elementi dovranno essere rilevati nella carta B-01. In merito agli alberi monumentali particolare attenzione merita quello presso il Rio Sale (*quercus pubescens*) censito dal Corpo Forestale nel 2008, come una delle più belle querce della provincia.

15) dalla lettura della Tav. B-01 si rileva la presenza di specie vegetali di rilevanza botanica vegetazionale tutelate dalla normativa vigente, all’interno di alcune aree di espansione. Pertanto in fase di progettazione dovranno essere valutate attentamente tali aspetti, in base alla normativa vigente in materia e al parere del corpo forestale sopra citato.

16) nella tavola “B-01” sono stati rilevati ambiti relativi al verde storico ed ai filari storici. Tali ambiti non essendo stati definiti nelle NTA dovranno essere classificati e normati dal punto di vista gestionale.

17) per una maggiore completezza della tavola “B-03” si suggerisce di introdurre il progetto delle piste ciclabili nell’ambito degli interventi di fruizione ricreativa.

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di “biodiversità”:

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio **suggerendo** di inserire il dato relativo al numero degli interventi ambientali in corso di realizzazione e/o conclusi.

B) Paesaggio e Patrimonio culturale

1) Nel Rapporto Ambientale il paesaggio agricolo è una componente che valorizza e distingue il territorio di Saltara rispetto ad altri Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino.

Come ribadito dalla Convenzione europea del paesaggio del 2000, esso deve essere tutelato in quanto svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica favorendo anche un elemento importante della qualità della vita della popolazione.

Pertanto, viste le criticità che sono state individuate nel RA (es: interruzione della connessione ecologica fra ambito collinare e quello fluviale, basso livello qualitativo degli ecotoni legato ad una



prevalenza di ambienti molto differenti a contatto fra loro...) le norme della rete ecologica, di cui ai punti precedenti, dovranno contenere anche le azioni g.5 e g.7 contenute nel RA volte alla valorizzazione e conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario.

2) l'azione c.2 contenuta nel RA, che prevede meccanismi di compensazione ambientale nel caso di alterazione degli habitat naturali, non trova riscontro nelle NTA del piano. Si suggerisce pertanto di integrare l'art.67 con la seguente dicitura: "Al fine di garantire in tutto il territorio comunale la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo dovrà essere inserito il principio di compensazione degli abbattimenti di alberature esistenti tutelate, ai sensi dell'art. 23 della LR n.6/05".

3) per una riqualificazione delle aree ad uso produttivo e per favorire attività ecocompatibili si suggerisce di inserire nelle NTA di tale zone una norma che incentivi l'utilizzo dei tetti "verdi" in aree produttive e terziarie caratterizzate da rilevanti estensioni delle coperture, al fine di favorire il miglioramento del microclima interno, il risparmio energetico e migliorare l'impatto paesaggistico dell'edificato.

4) la profondità delle barriere vegetali ricadenti all'interno della Rete ecologica dovranno essere almeno di 10 metri di profondità e dovrà essere continua, spessa, fitta per limitare l'impatto acustico, la dispersione delle polveri e avere un ruolo significativo come corridoi ecologici e come opere di mitigazione degli impatti paesaggistici. Nel caso dei filari per rendere efficace il ruolo ecologico degli stessi si dovrà prevedere una piantumazione alternata tra due o più specie arboree, che svolgono anche la funzione di limitare l'effetto distruttivo delle infestazioni di parassiti. Si consiglia di utilizzare anche specie arbustive che producono frutti eduli per piccoli mammiferi e avifauna completando così la funzione ecologica del filare.

5) in merito all'impatto visivo dell'edificato nei confronti del paesaggio dovranno essere inserite opportune considerazioni nelle NTA in merito all'aspetto del colore e delle finiture nelle zone extraurbane ed in particolare nelle zone paesisticamente vincolate e interne alla Rete Ecologica comunale. Per opportuni approfondimenti si suggerisce di seguire gli indirizzi dettati dall'elaborato 4 del PTCP;

6) come citato a pag. 189 del RA il comune di Saltara è dotato di un censimento dei fabbricati rurali, che interessa circa 100 edifici, opportunamente schedati e classificati e ai quali corrispondono particolari tipologie di intervento. Nella variante in esame l'edificato di valore storico e culturale è stato individuato nella sola carta delle unità di paesaggio B-02. Sarebbe opportuno rilevarli anche nelle carte di azzonamento con l'individuazione precisa del fabbricato



opportunamente classificato nel censimento di cui sopra. Inoltre la cartografia del censimento, in scala 1:4000, a cui si fa riferimento nel RA, deve risultare fra gli elaborati costitutivi del PRG elencati nelle NTA;

7) l'analisi paesaggistica è stata tradotta nella carta delle unità del paesaggio "tav. B-02" che però non riporta alcuni elementi antropici elencati nel RA (rete viaria secondaria e elettrodotti principali di MT e AT), importanti dal punto di vista ecologico. Pertanto si richiede di individuare tali opere nella tavola "B-02" che possono causare elettrocuzione e collisione per l'avifauna e frammentazione degli habitat naturali;

8) in merito alla previsione del piano sui "parchi fotovoltaici" in zona agricola si rimanda alle successive considerazioni, di cui al punto 3 del capitolo L) energia.

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di "paesaggio e patrimonio culturale":
Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio

C) Salute umana

Dai dati riportati nella tab. 4.2/11 a pag. 97 del RA risulta che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente un elevato tasso di ricovero per broncopneumopatie rispetto alle altre Province regionali.

Anche se siamo consapevoli che piccoli interventi progettuali non potranno risolvere questo problema sanitario, altresì siamo convinti che i Comuni possano contribuire notevolmente, attraverso le scelte urbanistiche di piano, ad attuare misure di mitigazione a favore della salute umana. Pertanto si prescrive di :

1) rivedere le caratteristiche delle fasce verdi inerenti le aree produttive, di cui all'art.25 delle NTA. Nello specifico si richiede di sostituire il termine "discontinua" delle barriere verdi con il termine "continua e fitta" al fine di limitare l'impatto acustico, la dispersione delle polveri e avere un ruolo significativo come corridoi ecologici e per mitigare l'impatto paesaggistico. Se le fasce verdi ricadono o confinano con la Rete ecologica si dovrà far riferimento alla normativa specifica della "Rete ecologica";

2) valutare, in casi particolarmente significativi, in cui sono presenti rilevanti impatti acustici delle emissioni e paesaggistici, la realizzazione di terrapieni associati alla piantumazione di vegetazione arborea ed arbustiva utilizzando le latifoglie inserite negli abachi delle specie vegetali elencati nella relazione botanico-vegetazionale;

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di "salute umana":

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio



D) Suolo e sottosuolo

1) Per quanto riguarda il tema del suolo e sottosuolo il RA indica il “Regolamento di Polizia Rurale Provinciale” quale strumento indispensabile per una corretta gestione del territorio rurale, al fine di contenere l’erosione accelerata del suolo nelle aree collinari e prevenire il dissesto idrogeologico. Viene anche ribadito che tale regolamento dovrà trovare piena attuazione nelle norme di gestione delle aree agricole. Considerato che le NTA non recepiscono tale indicazione, si suggerisce di integrarle opportunamente. Nell’ambito del tema in questione, particolare attenzione merita il Titolo III “Difesa del suolo, strade e acque” del Regolamento e il Capo III relativo al consolidamento dei versanti attraverso l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

2) Da una verifica con l’ufficio cave provinciale è emerso che a Saltara non risultano cave attive. E’ presente, invece, una cava inattiva attualmente non in esercizio ma che potrebbe essere riattivata su richiesta, nell’area individuata dalla variante con destinazione a galoppatoio, nell’ambito fluviale del fiume Metauro, in loc. Piano dei Laghi. Gli interventi previsti dalla variante, pertanto, dovranno essere vincolati alla preventiva procedura di collaudo per la dismissione della cava, ai sensi dell’art. 18 della LR 71/’97.

3) si suggerisce di definire con altro termine le aree individuate come siti e attività “estrattive”, nelle tav. B-01 e B-02 in quanto non propriamente corrette. Tali ambiti, infatti, riguardano attività di frantoio, ovvero zone produttive per la lavorazione e trasformazione di inerti. Considerato che il RA e la carta di rete ecologica individuano tali ambiti come zone di restauro ambientale, le modalità di intervento dovranno essere previste anche nelle norme di attuazione.

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di “solo e sottosuolo”:

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio

E) Acqua

1) Si richiede di integrare l’art. 4 “Zone sottoposte a piano attuativo” delle NTA al fine di contemplare maggiormente le azioni proposte nel RA volte ad adeguare il PRG ad una logica di sviluppo sostenibile. In particolare si chiede l’integrazione del seguente comma:

- i P.A. che includono aree con elevata vulnerabilità della falda dovranno redigere una analisi del rischio di inquinamento connesso al piano e fornire tutte le indicazioni volte alla mitigazione e ottimizzazione progettuale;



2) L'azione g.13 prevista dal RA volta a favorire la permeabilità dei suoli è stata recepita dalle NTA del piano prevedendo nelle nuove zone di espansione residenziali, terziarie e produttive un indice di permeabilità non inferiore al 20% della superficie territoriale. In merito a tale aspetto, in particolare nelle zone residenziali e terziarie caratterizzate da medio-bassa vulnerabilità della falda, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare l'incremento dell'indice di permeabilità fino al 30 - 50%, in linea con gli indirizzi PTCP;

3) in merito alla criticità inerente la localizzazione dell'attuale depuratore all'interno della fascia di rispetto di un pozzo di approvvigionamento idrico dell'acquedotto, dovranno essere individuate opportune norme di tutela della risorsa idrica. In tale ambito la norma dovrà consentire esclusivamente interventi di manutenzione e di riqualificazione e ripristino ambientale.

Analisi del PIANO DI MONITORAGGIO in tema di "acqua":

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio

F) Atmosfera e traffico

Gli interventi proposti dal RA per mitigare gli impatti causati dal traffico riguardano: la redistribuzione del traffico veicolare, l'incentivazione della mobilità sostenibile e l'incremento del verde pubblico e privato.

In merito a tali aspetti si richiede di:

1) produrre una carta specifica relativa ai percorsi ciclopedonali e alla sentieristica esistente e di progetto che individui tutta la rete intesa come sistema continuo di fruizione;

2) integrare e modificare l'Art. 66 delle NTA in base ai seguenti punti:

a) prevedere specifiche modalità di intervento per la realizzazione delle nuove strade e per quelle oggetto di ampliamento al fine di normare la progettazione del verde in tali ambiti. In particolare si suggerisce di inserire, nei casi in cui gli interventi ricadano all'interno della rete ecologica o degli ambiti soggetti a tutela ambientale, opportune fasce di vegetazione, di lunghezza minima di 5 metri per garantire sia una mitigazione paesaggistica che la diminuzione dell'impatto acustico e la dispersione delle polveri e dei gas di scarico. Per quanto riguarda la scelta delle essenze vegetali dovrà essere considerato quanto contenuto nell'abaco allegato alla relazione botanico-vegetazionale. Le modalità di piantumazione dovranno comunque essere approfondite nel Regolamento del verde e degli orti. Nelle aree in cui la costruzione di una nuova strada determina una frammentazione degli habitat naturali, funzionali alle specie faunistiche protette dalla normativa



vigente, determinando quindi un aumento del rischio di mortalità per anfibi, rettili e mammiferi medio-piccoli, si dovranno prevedere anche dei sottopassi per la fauna di cui sopra.

b) prevedere specifiche modalità di intervento per la realizzazione dei parcheggi. In merito a tale aspetto si suggeriscono i seguenti indirizzi previsti dal PTCP:

“la superficie dei parcheggi dovrà in genere essere semipermeabile (a titolo indicativo quando questi superino la superficie di 1500 mq dovrà essere permeabile una quota non inferiore al 40% della loro superficie totale).

Il loro margine deve essere segnato con impianti vegetazionali (siepi, o filari di piante di alto fusto). Nei parcheggi a piazza l'alberatura dovrà essere sempre presente, avere un impianto regolare, i percorsi pedonali dovranno distinguersi dagli spazi di sosta.

Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi di norma devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
- specie con apparato radicale contenuto e profondo;
- specie caratterizzate dalla assenza di fruttificazione ed esudati.

Si ritiene idonea la quantità di 1 pianta ogni 25 metri quadrati di superficie così come indicato anche al 5° comma dell'art. 62 del Regolamento n 23 del 14.9.89 (Regolamento EdilizioTipo).”

c) prevedere nelle NTA specifiche modalità di intervento per la realizzazione dei percorsi ciclopedonali e dei sentieri;

d) modificare il titolo dell'Art. 66 così come segue: “Zone per la viabilità, parcheggi-ferrovie, percorsi ciclopedonali e sentieri”

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di “atmosfera e traffico”:

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio. In aggiunta **si suggerisce** di estendere il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone interessate dal traffico derivante dalle modifiche della viabilità mirate ad alleggerire il traffico sulla strada Flaminia.

G) Clima acustico

1) in merito alla componente acustica dovrà essere rivisto il Piano di Classificazione Acustica Comunale, in funzione delle nuove previsioni urbanistiche tenendo presente anche la Rete ecologica comunale.



2) come evidenziato dal RA il traffico veicolare lungo la SS Flaminia – fraz. Calcinelli, e quello lungo la superstrada Fano-Grosseto, determina un forte impatto acustico nei confronti delle aree limitrofe. Si richiede, pertanto, di integrare l'art. 66 al fine di prescrivere, negli interventi che interferiscono con tali assi stradali, la realizzazione di opportune barriere di schermatura del rumore come evidenziato nel RA.

Analisi del PIANO DI MONITORAGGIO in tema di “clima acustico”:

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio

H) Rifiuti

Come rilevato dal RA le criticità della pressione “rifiuti” riguardano i tre seguenti aspetti: il costante aumento della produzione procapite dei RSU, la quantità minima di raccolta differenziata e l'abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici lungo l'area fluviale.

Per risolvere tali problematiche l'Amministrazione intende adottare nuove politiche di gestione dei rifiuti e realizzare un centro ambiente comunale di raccolta dei rifiuti urbani lungo via Le Breccie.

1) Insieme alle azioni individuate dal PRG, il Comune dovrà impegnarsi oltre a promuovere azioni volte alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani anche ad attuare politiche mirate alla riduzione dei rifiuti stessi.

2) Per limitare la criticità evidenziata nel RA inerente il rischio di abbandono dei rifiuti lungo il fiume si suggerisce di valutare la realizzazione di sbarramenti per diminuire l'accesso al fiume da parte dei mezzi veicolari.

3) Si suggerisce, infine, l'adozione dei criteri di green public procurement, “Acquisti verdi nelle pubbliche amministrazioni”, per incentivare attraverso acquisti sostenibili il riciclaggio dei rifiuti (carta riciclata, raccolta differenziata interna, arredi urbani con marchi ecologici, ecc) o altri interventi sostenibili come le lampadine a basso consumo e mezzi a basso impatto ambientale (metano, elettrici).

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di “rifiuti”:

Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio

I) Socioeconomica

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di “socioeconomica”:



Si condivide quanto proposto nel piano di monitoraggio. **In aggiunta ai dati relativi alle politiche di edilizia PEEP, andranno inseriti anche i dati relativi al n. di interventi e di alloggi effettivamente attuati.**

L) Energia

Il RA suggerisce l'incentivazione di azioni mirate al risparmio energetico. Il Piano e le norme di attuazione traducono tale obiettivo prevedendo le seguenti iniziative:

- l'art. 5 delle NTA, riferito alle zone sottoposte a schede progetto, introduce l'incentivazione al ricorso di interventi ecosostenibili prevedendo la possibilità di incremento del 5% della potenzialità edificatoria, demandando le modalità e i criteri di attuazione degli interventi ecosostenibili e/o di bioarchitettura ad uno specifico "Regolamento per la Bioarchitettura", che l'Amministrazione Comunale dovrà approvare con successivo atto deliberativo;
- l'art. 5 delle NTA, inoltre, stabilisce che tutti gli interventi delle schede progetto dovranno comprendere una valutazione di impatto ambientale redatta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2008, in materia di edilizia sostenibile e a quanto riportato in uno specifico "regolamento VIA" che l'Amministrazione Comunale dovrà approvare con successivo atto deliberativo;
- le NTA, all'art. 31, comma 10, introducono la possibilità di realizzare dei "parchi fotovoltaici" nelle zone agricole non soggette a tutela integrale, previa redazione di uno studio di impatto ambientale per il corretto inserimento.

In merito a tali aspetti si esprimono le seguenti considerazioni:

1) per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come anche ribadito nel RA, la L. 296/06 e successivamente la L. 244/07 hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw. Pertanto tale specifica, che dovrà essere introdotta nel regolamento edilizio comunale, come stabilito dal D.P.R. 380/01 s.m.i., dovrà essere inserita anche nelle NTA del piano;

2) in merito alla previsione di comprendere fra la documentazione obbligatoria dei piani attuativi una "valutazione di impatto ambientale" ai sensi dell'art. 5 della LR14/08, si fa rilevare che tale definizione potrebbe generare equivoci nei confronti delle procedure di V.I.A., di cui alla L.R.



7/2004. Si suggerisce di utilizzare una definizione coerente con l'art. 5 della L.R.14/08, ad esempio "documento di sostenibilità ambientale, ai sensi della L.R.14/08". Stessa considerazione vale per il regolamento che l'Amministrazione intende adottare a riguardo.

3) Da una lettura delle NTA risulta che nel comma 10 dell'art. 31 si concede la possibilità di installare parchi fotovoltaici non superiore a 10.000 mq nelle aree E e E1;

Si richiede di modificare il comma sopra riportato specificando che la superficie del parco fotovoltaico si riferisce alla superficie territoriale dell'area oggetto di intervento e non alla superficie radiante dei pannelli.

Visto che le aree E1 sono classificate, ai sensi del PPAR, come Zone agricole a tutela orientata (Art.47 NTA) dove sono consentite parziali trasformazioni con modalità compatibili con gli elementi paesistici e ambientali, si richiede di tutelare tali aree da un'espansione incontrollata di impianti fotovoltaici a discapito dell'agricoltura e delle risorse naturali "suolo", inserendo il seguente comma: nelle aree E1 i parchi fotovoltaici con superficie territoriale superiore a 5.000 mq potranno essere realizzati solo se verrà dimostrato che tale impianto è necessario ad alimentare la propria azienda agricola nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente.

Si suggerisce, invece, di incentivare l'uso di impianti fotovoltaici soprattutto nelle aree industriali, caratterizzate da grandi superfici coperte e nelle aree urbanizzate.

Per ultimo fra le azioni a pag. 240 vi è la possibilità di un incremento volumetrico per l'installazione di impianti fotovoltaici. Tale azione non trova riscontro nelle NTA e risulta poco chiaro quanto sarà l'incremento volumetrico. Pertanto si richiede di adeguarsi a tale indicazione nelle NTA del PRG.

ANALISI DEL PIANO DI MONITORAGGIO in tema di "energia":

Gli indicatori individuati risultano non idonei a valutare e monitorare gli obiettivi, in quanto si basano esclusivamente su valori che non garantiscono l'effettiva valutazione quantitativa delle energie rinnovabili prodotte. **Invece del n° di richieste sarebbe opportuno scegliere come indicatore il valore dei Kw (per fotovoltaico) o altro indice, a seconda del tipo di impianto, effettivamente installato.**

In aggiunta andrà anche inserito il dato relativo al n. di incentivi concessi inerenti l'incremento del 5% della superficie edificabile per interventi di bioarchitettura

3.1 VALUTAZIONI GENERALI



Per ultimo, in aggiunta a quanto sopra espresso, suddiviso in relazione alle specifiche componenti ambientali prese in esame nel RA , si rilevano alcune osservazioni generali riguardanti i seguenti aspetti:

1) Piano di lottizzazione Laghi 3:

la previsione del piano adottato inerente la zona produttiva D5, denominata “Laghi 3” risulta in contrasto con il progetto depositato presso gli uffici provinciali per la verifica di VIA, ai sensi della L.R.7/04 s.m.i.. La variante in esame, infatti, prevede un’area di verde pubblico G3 a ridosso della fascia di rispetto della ex ferrovia, che risulta assente nel progetto di VIA. Considerato che, in base alle norme transitorie, dalla data di adozione della variante al PRG non sono ammessi provvedimenti autorizzativi in contrasto con le previsioni adottate, in sede di adozione definitiva dovrà essere chiarito tale aspetto.

2) tavole serie “B”:

gli elaborati cartografici B-01, B-02 e B-03 risultano piuttosto astratte e di difficile lettura. In aggiunta alle osservazioni rilevate nei punti precedenti si suggerisce di sovrapporre le informazioni rilevate alla CTR o ad altra base cartografica in grado di fornire una lettura calata sulla morfologia del territorio.

3) tavola di azionamento “ZU”:

la legenda presenta alcuni errori, in particolare si evidenziano:

- manca la definizione delle zone “VR”;
- manca la definizione delle piste ciclabili;
- alcune diciture degli gli ambiti di tutela risultano illeggibili;
- alcuni tratti dei fossi risultano indicati con tratteggio a cui non corrisponde nessuna dicitura.

4) NTA:

mancano l’articolo normativo riferito alla zone F4:

manca nell’elenco degli elaborati costitutivi del PRG il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, che costituiscono una parte integrante del piano

5) Strumenti attuativi individuati dal rapporto ambientale:

Si suggerisce , nell’ambito dei convenzionamenti dei piani attuativi, di incentivare l’utilizzo di elementi di arredo urbano sostenibili, realizzati con materiali riciclati, e di sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo energetico;

6) piano di monitoraggio:

MDF\ATMP

R:\Uzone\UURBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\OSSERVATORIO\dati MATTM-inviati successivi\MONITORAGGIO procedimenti VAS\2008\PRG SALTARA\ESTRATTO PARERE MOTIVATO RELATIVO AL MONITORAGGIO.doc



contestualmente all'approvazione della variante al PRG dovranno essere inseriti i dati relativi al piano di monitoraggio per la valutazione degli indicatori proposti. Tali informazioni dovranno essere riferiti all'anno di inizio del monitoraggio, al fine di valutare nel tempo le variazioni dei dati e degli indici monitorati.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, visti i pareri degli sca citati al paragrafo 2; questo ufficio **ritiene di poter esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/06 s.m.i., parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante generale al PRG del Comune di Saltara a condizione che siano ottemperate le osservazioni espresse nel paragrafo precedente.**

Relativamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), citati al precedente paragrafo 2, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che, qualora in sede di adozione definitiva del piano in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto alle valutazioni ambientali del piano.

Il Capo Ufficio 4.1.2.1
Urbanistica - V.A.S. - R.E.C
Arch. Marzia Di Fazio

Il Responsabile della P.O. 4.1.2
Urbanistica – Vas – Coordinamento SUAP
Ing. Mario Primavera